



COMUNE DI MASSA MARTANA

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SUL LE AREE PUBBLICHE

Articolo 28 D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114
Articolo 51 Legge Regionale 13 giugno 2014, n. 10 "Testo Unico in materia di commercio"

approvato con Delibera C.C. N° 39 del 06/11/2018

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Validità del regolamento.....	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Esercizio dell’attività - Rappresentanza	4
TITOLO II – MERCATI	5
Art. 4 – Mercato settimanale del venerdì	5
Art. 5 – Mercati straordinari e mercati su area privata non ceduta in disponibilità	6
Art. 6 – Miglioria, scambio consensuale e accorpamento di posteggi	7
Art. 7 – Scadenza delle concessioni di posteggio nei mercati e fuori mercato	8
Art. 8 – Assegnazione dei posteggi alla prima scadenza.....	8
Art. 9 – Assegnazione di concessioni di posteggio nuove o disponibili.....	9
Art. 10 – Procedura di assegnazione dei posteggi.....	10
TITOLO III – FIERE	12
Art. 11 – Tipologia delle fiere	12
Art. 12 – Fiere annuali	12
Art. 13 – Assegnazione dei posteggi nelle fiere.....	13
TITOLO IV – POSTEGGI FUORI MERCATO E TEMPORANEI	15
Art. 14 – Individuazione dei posteggi fuori mercato	15
Art. 15 – Concessioni temporanee di posteggio in occasioni particolari.....	15
TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI AD OGNI FORMA DI COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO (FIERE, MERCATI, POSTEGGI FUORI MERCATO)	16
Art. 16 – Assegnazione temporanea di posteggi nelle fiere e nei mercati	16
Art. 17 – Registrazione delle presenze	17
Art. 18 – Eventi imprevisti ed altri casi di necessità o forza maggiore	17
Art. 19 – Sperimentazione.....	18
Art. 20 – Revoca e decadenza delle concessioni di posteggio	19
Art. 21 – Uso del posteggio.....	19
Art. 22 – Prodotti alimentari	20
Art. 23 – Uso di veicoli e circolazione	21
Art. 24 – Obblighi di esposizione.....	21
TITOLO VI – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE	22
Art. 25 – Permanenza nel medesimo luogo.....	22
Art. 26 – Zone vietate	22
Art. 27 – Cambio di residenza, subingresso e cessazione	23
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI	23
Art. 28 - Vigilanza e sanzioni.....	23
Art. 29 - Verifica dei pagamenti	24
Art. 30 – Elenchi, planimetrie, graduatorie.....	24
Art. 31 – Disposizioni finali e transitorie	24
Art. 32 – Rinvio.....	25

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Validità del regolamento

1. Il presente Regolamento ai sensi dell'articolo 117, comma 6, della Costituzione ed in attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della l.r. 13 giugno 2014, n. 10, "Testo unico in materia di commercio" disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune di Massa Martana. In conformità a quanto disposto dall'art. 34, comma 2 della l.r. 10/2014 e confermato dalla Risoluzione ministeriale n. 282783 del 07.09.2016, le disposizioni del presente regolamento si applicano, ove compatibili con le norme di cui al d.lgs. 228/2001, anche agli imprenditori agricoli, per la cui anzianità d'impresa si fa riferimento all'iscrizione al Registro Imprese con la qualifica di imprenditore agricolo.
2. Il Regolamento, all'occorrenza, è modificato con le stesse modalità previste per la sua approvazione.
3. Non costituiscono delega di competenze né modifica o aggiornamento del presente regolamento, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 2 e di conseguenza non sono soggette alla procedura di approvazione consiliare, le eventuali modifiche per le quali il regolamento stesso attribuisce espressamente alla Giunta comunale o ai Responsabili dei servizi il potere di modifica o integrazione.
4. In caso di modifica o abrogazione delle disposizioni normative statali o regionali che ne costituiscono il fondamento, il regolamento trova applicazione per tutto quanto non incompatibile con le nuove disposizioni, fatte salve diverse indicazioni e direttive regionali o apposite disposizioni comunali e le nuove disposizioni sono da intendersi immediatamente in esso recepite, anche prima di eventuali sue modifiche di adeguamento.
5. I Responsabili di settore possono emanare disposizioni integrative o attuative delle norme del presente regolamento.
6. Le disposizioni de presente regolamento non si applicano alle manifestazioni di cui al Titolo III della legge regionale n. 10/2014 (mostre mercato).

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) *decreto*, il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- b) *Intesa*, l'intesa del 5 luglio 2012 in sede di Conferenza Unificata in materia di commercio sulle aree pubbliche, attuativa del disposto dell'articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010, recepita dalla Regione dell'Umbria con d.g.r. 04.03.2013, n. 172;
- c) *Testo Unico*, la legge regionale dell'Umbria 13 giugno 2014, n. 10, "Testo unico in materia di commercio";
- d) *commercio su aree pubbliche, aree pubbliche, mercato, mercato ordinario, mercato specializzato, mercato stagionale, mercato dell'usato, mercatino degli hobbisti, mercato riservato agli imprenditori agricoli, posteggio, posteggio isolato o fuori mercato, fiera, fiera specializzata, fiera promozionale, mercato o fiera del commercio equo e solidale, posteggio, posteggio fuori mercato*, le corrispondenti definizioni fornite dall'articolo 35 del Testo Unico;
- e) *operatore*, il soggetto autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- f) *soggetti disagiati*, i soggetti di cui alla l. 5.02.1992, n. 104;
- g) *imprenditore agricolo*, il soggetto di cui al d.lgs 18.5.2001, n. 228;
- h) *s.c.i.a.* la segnalazione certificata di inizio di attività, di cui all'articolo 19 della l. 241/1990;
- i) *autorizzazione*, l'atto che consente l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante uso di posteggio;
- j) *concessione*, l'atto che consente l'utilizzo del posteggio nelle fiere, mercati o fuori mercato e che è rilasciato congiuntamente all'autorizzazione, ove necessaria;
- k) *settori merceologici*, il settore alimentare ed il settore non alimentare;
- l) *requisiti soggettivi*, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'articolo 71 del d.lgs. 59/2010;
- m) *comparti di un mercato o di una fiera*, ciascuno dei gruppi di posteggi in cui il mercato o la fiera è suddiviso con riferimento al tipo di operatore, ad esigenze di specifiche localizzazioni o alle merceologie trattate, ai sensi dell'articolo 28, comma 15 del d.lgs. 114/1998 e dell'articolo 36 comma 2 del Testo Unico;
- n) *concessione di posteggio stagionali*, le concessioni utilizzabili per un periodo di tempo, all'anno, non inferiore ad un mese né superiore a 6 mesi;
- o) *concessioni temporanee*, le concessioni di posteggio rilasciate in occasione di eventi e riunioni straordinarie di persone o nelle fiere organizzate ai sensi del punto 3 dell'Intesa;
- p) *registro delle imprese*, il registro di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura".

Art. 3 – Esercizio dell'attività - Rappresentanza

1. Sono ammessi all'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale:
 - a) i titolari di autorizzazioni all'esercizio del commercio mediante uso di posteggio di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a) del Testo Unico;
 - b) gli imprenditori agricoli, a norma delle relative disposizioni di cui al d.lgs. 228/2001;
 - c) i soggetti che esercitano il commercio in forma itinerante, di cui all'art. 37, comma 1, lettera b) del Testo Unico;

- d) gli hobbisti e gli altri eventuali soggetti, qualora previsti e nei limiti espressamente stabiliti dal presente regolamento;
 - e) i soggetti abilitati nelle altre regioni e nazioni della comunità europea, ai sensi dell'articolo 38 comma 5 della Testo Unico.
2. In conformità a quanto disposto dall'articolo 38, comma 3, del Testo Unico, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio con uso di posteggio o abilitato all'esercizio in forma itinerante può essere rappresentato da altro soggetto, purché sussistano tutte le seguenti condizioni:
 - a) sia un familiare coadiutore iscritto all'I.N.P.S., un dipendente, un socio lavoratore o un associato in partecipazione;
 - b) abbia con sé, durante le attività di vendita, apposita procura, datata e con sottoscrizione autentica;
 - c) abbia con sé, durante le attività di vendita, l'originale dell'autorizzazione o della s.c.i.a.
 3. Nel caso di sostituzione per malattia non superiore a sei mesi, comprovata da certificato medico, non è necessario che il familiare risulti un coadiutore iscritto all'I.N.P.S..
 4. Non sono richiesti requisiti professionali in capo al rappresentante, purché sia occasionale cioè sostituisca il titolare per non più di tre volte consecutive.
 5. La Polizia Locale controlla l'identità dei rappresentanti e la presenza dei requisiti.

TITOLO II – MERCATI

Art. 4 – Mercato settimanale del venerdì

1. E' confermato il mercato che si svolge nel giorno di venerdì di ogni settimana nel capoluogo comunale, in tre localizzazioni contigue:
 - a) Piazza Matteotti
 - b) Piazza Umberto I
 - c) Via Vittorio Emanuele II.
2. Qualora il mercato cada nei giorni 1° e 6° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, la festa del Patrono (30 ottobre San Felice), 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre ed 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, il mercato è soppresso, senza necessità di alcuna ordinanza o atto. Eventuali spostamenti di data per altre cause, soppressione o mantenimento del mercato nelle predette date, sono disposti con ordinanza sindacale.
3. Il mercato si compone di 20 posteggi ed è così articolato:

TIPO DI POSTEGGIO	N. DI POSTEGGI		
	Alimentari	Non Alimentari	Totale
Operatori su aree pubbliche	4	15	19
Imprenditori agricoli		1	1
TOTALE			20

4. L'orario di vendita del mercato, in relazione al quale è corrisposto il canone di occupazione del suolo pubblico, è fissato dalle ore 8.00 alle ore 14.00. L'accesso all'area del mercato per la sistemazione dei banchi è consentito dalle ore 7.00 e le operazioni di assegnazione temporanea (spunta) sono effettuate alle ore 8.15. Il posteggio deve essere lasciato libero da merci ed attrezzature e totalmente pulito entro le ore 15.00.
5. La Giunta comunale è espressamente autorizzata, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, a disporre la modifica temporanea degli orari di cui al comma 4 in relazione ad esigenze che si manifestassero nel corso di applicazione del regolamento nonché ad inserire nel mercato la vendita di prodotti non presenti o comunque tipici o qualificanti, con vincolo merceologico ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del Testo Unico, mediante:
- l'ampliamento del mercato fino ad ulteriori 3 posteggi;
 - l'apposizione di un vincolo merceologico a posteggi rinunciati, decaduti, revocati o non ancora assegnati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5 – Mercati straordinari e mercati su area privata non ceduta in disponibilità

- Lo svolgimento di mercati straordinari nel periodo natalizio, pasquale ed estivo o collegato ad altri eventi particolari, di cui all'articolo 35, comma 1, lettera h) del Testo Unico è deliberato dalla Giunta comunale, di sua iniziativa o su istanza degli operatori. La deliberazione di Giunta indica le modalità di svolgimento, date, orari, luogo di svolgimento e quant'altro necessario al corretto svolgimento della manifestazione straordinaria.
- Qualora il mercato straordinario consista in una nuova edizione del mercato ordinario, le assenze al mercato straordinario degli operatori assegnatari di posteggio non vengono conteggiate; sono, invece, conteggiate le presenze degli spuntisti.
- L'organizzazione di mercati in area privata solo autorizzata e, pertanto, non ceduta in disponibilità del Comune ai sensi dell'articolo 56 del Testo Unico, è ammessa esclusivamente alle seguenti condizioni cumulative:
 - La Giunta comunale approvi lo svolgimento del mercato ed il suo regolamento che preveda, in ogni caso, la facoltà di accesso all'area da parte degli organi di vigilanza

- e l'assunzione di responsabilità, da parte del soggetto promotore dell'iniziativa, circa il corretto e regolare svolgimento;
- b) il soggetto promotore dell'iniziativa stipuli con il Comune apposita convenzione che ne disciplina lo svolgimento e che può prevedere eventuali cauzioni per inadempimento agli obblighi assunti o contributi a carico dell'organizzatore.

Art. 6 – Miglioria, scambio consensuale e accorpamento di posteggi

1. Nel caso in cui nel mercato si rendano disponibili uno o più posteggi per motivi diversi dall'ampliamento del mercato, il Responsabile del servizio emana apposito Bando nel quale invita gli operatori assegnatari di posteggio ad una riunione nel corso della quale ciascuno di essi, seguendo l'ordine di graduatoria per anzianità di iscrizione al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche e, a parità di questa, il numero di presenze, sceglie per miglioria un posteggio tra quelli liberi o resisi tali in seguito alle scelte dell'operatore precedente. Tale meccanismo è reso noto nel Bando stesso.
2. Le operazioni di miglioria di cui al comma 1, avvengono limitatamente ai posteggi del medesimo comparto di mercato (alimentare, non alimentare, produttori agricoli).
3. Esaurita la procedura di miglioria si dà corso alle assegnazioni, mediante bando ai sensi dell'articolo 40 del Testo Unico, del posteggio o dei posteggi rimasti disponibili.
4. Nel caso in cui il Responsabile del servizio, per motivi di migliore assetto o funzionalità del mercato o altri motivi di pubblico interesse, disponga la soppressione di un posteggio e ve ne siano altri ancora liberi, all'operatore ne è assegnato uno, senza dar corso alla procedura di miglioria di cui al comma 1.
5. La comunicazione di scambio consensuale del posteggio già assegnato tra operatori del medesimo mercato, di cui all'articolo 39 comma 3 del Testo Unico, è sottoscritta da entrambi gli operatori ed inoltrata con anticipo di almeno 10 giorni. Il comune provvede all'aggiornamento delle autorizzazioni nei trenta giorni successivi, salvo nel caso in cui non siano rispettate le disposizioni relative alla eventuale separazione dei comparti o vi siano altri motivi ostativi di pubblico interesse, nel qual caso emette motivato divieto di scambio del posteggio e ordina il ritorno ai rispettivi posteggi originari.
6. Qualora per scarsa presenza degli operatori il mercato si configuri in modo non omogeneo e continuo la Polizia Locale, può ordinare agli operatori di ricompattare il mercato disponendo l'accorpamento dei posteggi in un unico complesso, dando le necessarie disposizioni, fermo il divieto di fondere posteggi tra di loro.
7. Non è ammessa miglioria nei posteggi solo temporaneamente liberi il giorno di mercato.

Art. 7 – Scadenza delle concessioni di posteggio nei mercati e fuori mercato

1. In conformità a quanto previsto dall'Intesa Stato-Regioni del 5 luglio 2012, dal d.l. 29.12.2016 n. 244 convertito dalla legge 27.02.2017 n. 19 e dalla legge 27.12.2017, n. 205, comma 1180:
 - a) le concessioni di posteggio nei mercati e fuori mercato in essere alla data del 01.01.2018 hanno scadenza il 31.12.2020.
 - b) le concessioni di posteggio nei mercati e fuori mercato per le quali, alla data del 01.01.2018, era già stata disposta scadenza in date successive al 31.12.2020, conservano detta scadenza.
2. L'eventuale modifica normativa delle date di scadenza delle concessioni indicate al comma 1, è da considerare immediatamente recepita nel presente regolamento senza necessità di procedimento di adeguamento del medesimo ad opera del Consiglio comunale.

Art. 8 – Assegnazione dei posteggi alla prima scadenza

1. L'assegnazione dei posteggi venuti a scadenza nei mercati e fuori mercato alle date di cui all'articolo 7 è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche, nel Registro delle imprese riferita alla data di scadenza del bando. L'anzianità complessiva così determinata è valutata in misura pari a 0.01 punti per giorno di anzianità, fino ad un massimo di 60 punti.
 - b) anzianità per pregressa presenza:
 - b1) punti 40 a favore dell'impresa titolare della concessione scaduta in uno specifico posteggio che partecipa alla selezione per la riassegnazione del medesimo; in tale ipotesi, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla precedente lettera a), l'anzianità di iscrizione al registro delle imprese è cumulata con quella del titolare al quale detta impresa è eventualmente subentrata nella titolarità del posteggio alla cui assegnazione concorre;
 - b2) nei posteggi alla cui assegnazione non concorre il precedente titolare: 0.4 punti per ogni presenza effettiva nel mercato a favore dell'impresa che vi ha partecipato per assegnazione temporanea (spunta), negli ultimi due anni precedenti la selezione, fino ad un massimo di 30 punti, in relazione a quanto chiarito dalla Risoluzione Ministeriale n. 224850 del 05/11/2015.
2. A parità di punteggio complessivo conseguito ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 l'assegnazione del posteggio avviene sulla base della maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche, eventualmente cumulata e, in caso di ulteriore parità, per sorteggio.

3. Il criterio previsto al comma 1 lettera b) si applica solo per il periodo di prima applicazione stabilito fino al 31.12.2024.
4. Tutte le nuove concessioni hanno validità di nove anni dal rilascio.
5. E' fatto salvo, in ogni caso, il potere del Comune di non riassegnare concessioni qualora ravvisi preminenti motivi di pubblico interesse o intenda riorganizzare il mercato con riduzione dei posteggi (cfr. risoluzione ministeriale 7 marzo 2018 n. 87935).
6. E' fatta salva, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 1181, l'applicazione delle specifiche modalità di assegnazione dei posteggi, previste con intesa della Conferenza Unificata ad integrazione di quella del 5 luglio 2012, per coloro che, nell'ultimo biennio, hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.

Art. 9 – Assegnazione di concessioni di posteggio nuove o disponibili

1. Fuori dei casi dell'articolo 8, qualora vi siano nel mercato o fuori mercato posteggi liberi all'entrata in vigore del presente regolamento, ovvero si rendano successivamente disponibili dei posteggi per rinuncia, revoca o decadenza o qualsiasi altra causa ovvero ancora nel caso di istituzione di nuovi posteggi nei mercati o fuori mercato, la loro assegnazione avviene, fermi restando eventuali riserve o vincoli merceologici relativi al posteggio, sulla base, del maggior punteggio così calcolato:
 - a) anzianità dell'esercizio dell'impresa, con punteggio calcolato a norma dell'articolo 8, comma 1, lettera a);
 - b) limitatamente ai mercati, punti 0.4 per ogni presenza effettiva a favore dell'impresa che vi ha effettivamente partecipato per assegnazione temporanea (spunta), negli ultimi due anni precedenti la selezione, fino ad un massimo di 30 punti, in relazione a quanto chiarito dalla Risoluzione Ministeriale n. 224850 del 05/11/2015
2. A parità di punteggio complessivo conseguito ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 l'assegnazione del posteggio avviene sulla base della maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche, come valore assoluto e, in caso di ulteriore parità, per sorteggio.
3. Decorso il periodo di prima applicazione e cioè dal 01.01.2025, non trova più applicazione il criterio di cui al comma 1, lettera b).
4. Le nuove concessioni hanno validità di nove anni dal rilascio.
5. La Giunta può disporre che i posteggi di nuova istituzione siano temporaneamente non assegnati in concessione pluriennale ed utilizzati con concessioni solo temporanee (spunta), al fine di verificare la possibilità di indirizzarli alla vendita di talune sole merceologie scarsamente rappresentate o comunque tipiche o qualificanti. Decorso il periodo massimo di un anno di sperimentazione la Giunta riferisce al Consiglio sugli

esiti della medesima affinché questo deliberi se disporre il vincolo merceologico ad uno o più posteggi, dare o meno priorità a chi ha partecipato alla fase sperimentale, se sopprimerli o come altrimenti utilizzarli.

6. L'assegnazione di posteggi in mercati di nuova istituzione avviene tenuto conto degli eventuali vincoli merceologici disposti nell'atto istitutivo e degli altri criteri stabiliti dalla Giunta, anche in relazione ad eventuali criteri qualitativi eventualmente stabiliti dalla Regione ai sensi del punto 4 dell'Intesa. A parità di requisiti di tiene conto dei criteri di cui ai commi 1 e 2.

Art. 10 – Procedura di assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del Testo Unico, l'assegnazione dei posteggi nei mercati o fuori mercato è effettuata, con riferimento a ciascuno posteggio e distintamente per ciascuno dei comparti o delle merceologie eventualmente previste, sulla base di bandi inviati al Bollettino telematico della Regione entro il primo lunedì di ciascun mese.
2. Qualora per un determinato mercato non vi siano state domande di assegnazione di posteggi liberi per tre volte consecutive, l'emanazione mensile del bando, relativamente ad esso, è sospesa e ne viene mantenuta notizia sul sito istituzionale del comune. La pubblicazione del bando riprende se si modifica lo stato dei posteggi o qualsiasi soggetto interessato ne faccia richiesta. La Giunta è espressamente autorizzata, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, a sopprimere o a destinare ad altre merceologie i posteggi che per tre volte consecutivi non sono stati richiesti.
3. Le domande sono inoltrate, esclusivamente con P.E.C. oppure con R.A.R. a decorrere dallo stesso giorno di pubblicazione del bando ed entro e non oltre il trentesimo giorno successivo. In caso di domande carenti di elementi non essenziali gli uffici comunali ne richiedono l'integrazione che deve tassativamente pervenire nel termine di dieci giorni dalla richiesta. Le domande carenti di elementi indicati nel bando come essenziali sono respinte.
4. In conformità a quanto previsto dall'Intesa e riprodotto dall'articolo 40, comma 3, del Testo Unico un medesimo soggetto non può essere titolare o possessore di più di due, o tre se il mercato supera i 100 posteggi, concessioni di posteggio nel mercato o nella fiera nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare o non alimentare.
5. Nell'ipotesi di richiesta di più posteggi pluriennali nel medesimo mercato da parte dello stesso operatore, l'attribuzione del primo posteggio azzerà l'anzianità di presenza dell'operatore ai fini delle graduatorie per l'attribuzione di altri posteggi.
6. Nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, il Responsabile del settore procede alla redazione ed approvazione della graduatoria che è affissa all'albo pretorio per 15 giorni.

7. Entro i successivi trenta giorni, gli aventi diritto sono invitati ad effettuare, in apposita riunione, la scelta del posteggio, seguendo l'ordine di graduatoria. Gli invitati possono farsi rappresentare da altro soggetto munito di delega scritta ed accettata. Agli assenti, non rappresentati, il posteggio è assegnato d'ufficio, anche mediante sorteggio effettuato al loro turno.
8. L'assegnazione dei posteggi per gli imprenditori agricoli, i soggetti disagiati e le associazioni di commercio equo e solidale di cui all'art. 40, comma 10, del Testo Unico può avvenire anche con bandi pubblicati sul sito istituzionale del comune.
9. Le procedure di assegnazione dei posteggi di cui all'articolo 8, trattandosi di evento straordinario, sono definite nel relativo bando, approvato con determina dirigenziale, anche in eventuale deroga a quanto stabilito nel presente articolo.

TITOLO III – FIERE

Art. 11 – Tipologia delle fiere

1. Tenuto conto dell'esigenza di mantenere la netta differenziazione delle fiere dai mercati, conservando ad esse le tradizionali caratteristiche di evento straordinario che conferiscono loro particolare attrattività, con ricambio degli operatori, variabilità di date e luoghi di svolgimento, dell'ampiezza e dell'assortimento merceologico, per la durata di validità del presente regolamento, non sono previste fiere con concessioni pluriennali di posteggio che la legge regionale 10/2014 dà facoltà di istituire.
2. In relazione a quanto previsto al comma 1, tutte le fiere che si svolgono nel territorio comunale sono classificate e organizzate come fiere promozionali di cui all'articolo 35, comma 1, lettera q) del Testo Unico e le concessioni di posteggio in esse rilasciate hanno durata pari a quella della manifestazione, in conformità a quanto previsto all'articolo 40, comma 2 bis, del Testo Unico ed al punto 3 dall'Intesa 5 luglio 2012 della Conferenza Unificata.

Art. 12 – Fiere annuali

1. E' confermato lo svolgimento delle seguenti fiere:

denominazione	Ubicazione	Data di svolgimento	Orario	n. posteggi
a) Fiera del Beato Ruggero	Capoluogo	6 marzo	8.00-14.00	40
b) Fiera del Lunedì di Pasqua	S. Maria in Pantano	Lunedì di Pasqua	8.00-19.00	56
c) Fiera di San Felice	Capoluogo	Il lunedì dopo la prima domenica di giugno	7.30-13.30	40
d) Fiera di S. Emidio	Capoluogo	9 luglio	7.30-13.30	40
e) Fiera del Perdono	Capoluogo	3 agosto	7.30-13.30	40
f) Fiera di San Luca	Capoluogo	18 ottobre	7.30-13.30	40
g) Fiera di Sant'Arnaldo	S.Arnaldo	2° domenica di settembre	8.00-19.00	16
h) Fiera di Castelvecchio	Castelvecchio	2°, 3° e 4° domenica di maggio	8.00-19.00	9

2. L'accesso degli operatori alle fiere per la sistemazione dei banchi è ammesso a partire da un'ora prima dell'orario di inizio della fiera. Gli spazi devono essere lasciati liberi, e le operazioni di pulizia ultimate, entro un'ora dalla chiusura della fiera.
3. Qualora il posteggio non risulti occupato entro l'orario di inizio previsto, l'assegnatario viene considerato assente ed il posteggio viene assegnato ad altro soggetto.

4. I singoli posteggi, con individuazione del numero d'ordine e della dimensione, sono riportati nelle apposite planimetrie, distintamente per le fiere che si svolgono nella medesima area del Capoluogo e per la fiera di S. Maria in Pantano.
5. La Giunta comunale, con deliberazione non costituente modifica del regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 3, può prevedere dando la necessaria regolamentazione, in uno o più anni e per una o più fiere:
 - a) fino ad ulteriori cinque posteggi, destinati a merceologie qualificanti o non presenti o scarsamente rappresentate;
 - b) fino a due posteggi per hobbisti ai sensi dell'articolo 44, comma 1, ultima parte del Testo Unico cui non si applicano le disposizioni sul tesserino;
 - c) fino a cinque posteggi, in prossimità della fiera, per ONLUS, Enti pubblici, organizzazioni di volontariato, oppure artigiani e commercianti in sede fissa per la sola esposizione, in questo caso, delle loro merci.

Art. 13 – Assegnazione dei posteggi nelle fiere

1. Le domande di partecipazione alle singole edizioni annuali delle fiere debbono pervenire al Comune, indipendentemente dalla data di spedizione, non prima del 1° dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono e non oltre il sessantesimo giorno precedente lo svolgimento di ciascuna fiera. Il rischio di eventuali disguidi e ritardi postali è ad esclusivo carico del richiedente. Nel rispetto di tali limiti temporali è ammessa domanda cumulativa per più fiere, fermo restando la redazione di distinte graduatorie per ciascuna di esse.
2. Le domande pervenute prima del termine iniziale di inoltro sono dichiarate irricevibili; quelle pervenute oltre il termine finale di inoltro e comunque prima dell'approvazione della graduatoria sono inserite nella medesima dopo le domande pervenute nei termini.
3. La domanda di partecipazione è inoltrata esclusivamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C. e deve contenere:
 - a) generalità, codice fiscale e partita IVA, se ditta individuale;
 - b) ragione sociale e partita IVA, se impresa;
 - c) estremi del titolo (autorizzazione o s.c.i.a.) di commercio su aree pubbliche con il quale si intende partecipare;
 - d) numero e data e Camera di Commercio di dell'iscrizione al Registro Imprese per il commercio sulle aree pubbliche;
 - e) settore merceologico esercitato, con indicazione specifica della categoria merceologica da porre in vendita;
 - f) recapito per comunicazioni, compreso numero telefonico ed eventuale E-mail;
4. Le domande incomplete possono essere corrette ed integrate nei termini a tal fine assegnati dal Comune.

5. Le domande di partecipazione alle fiere, fermo restando il requisito della trattazione prevalente di uno o più prodotti per esse previsti, sono valutate ed eventualmente accolte sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, riferita al solo soggetto richiedente e valutata fino ad un massimo di 60 punti, con le modalità indicate all'articolo 8, comma 1, prendendo come riferimento temporale la data di svolgimento della fiera;
 - b) pregressa partecipazione dell'impresa alla fiera: punti 40 legati all'azienda con la quale si è partecipato di cui segue le sorti;
 - c) maggiore anzianità del soggetto richiedente di iscrizione al Registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche, come valore assoluto;
 - d) sorteggio, nell'ipotesi di parità di punteggio ai sensi delle lettere a), b) e c).
6. I 40 punti di cui al comma 5 lettera b)
 - a) sono attribuiti alle imprese che, nelle ultime cinque edizioni annuali della fiera precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento, hanno totalizzato il maggior numero di presenze effettive in essa e, a parità di presenze, vantano maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, intesa come valore assoluto. Qualora l'impresa abbia partecipato alla fiera con titoli (autorizzazioni o s.c.i.a.) differenti il conteggio è operato distintamente per ciascuno di essi;
 - b) sono attribuiti ad un numero di imprese pari ai posteggi previsti in ciascuna fiera;
 - c) sono assegnati all'impresa, in relazione all'autorizzazione o s.c.i.a., per essere fatti valere nella prima edizione della fiera successiva all'entrata in vigore del presente regolamento e, salvo modifica del medesimo, per ulteriori undici anni.
7. I posteggi della fiera riservati a specifiche categorie di operatori oppure vincolati alla vendita di specifiche categorie di prodotti sono assegnati prioritariamente ai soggetti che, rispettivamente, appartengono a tali categorie di operatori o che hanno inoltrato domanda di partecipazione per la specifica categoria di prodotti. Tale priorità prevale rispetto ai criteri di cui ai commi 5 e 6.
8. Le graduatorie sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate all'albo comunale e nel sito istituzionale per la durata di dieci giorni.
9. Ai fini della scelta del posteggio è indetta riunione tra gli operatori inseriti in graduatoria. Nella riunione i presenti, o terzi in possesso di apposita delega per iscritto con annessa fotocopia di valido documento di identità del soggetto delegante, per ordine di graduatoria, scelgono il posteggio dove collocarsi. All'operatore che non si presenta viene assegnato d'ufficio uno dei posteggi liberi, al momento in cui avrebbe dovuto scegliere e secondo l'ordine della graduatoria.

TITOLO IV – POSTEGGI FUORI MERCATO E TEMPORANEI

Art. 14 – Individuazione dei posteggi fuori mercato

1. Sono confermati i seguenti posteggi fuori mercato, utilizzabili tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00:
 - a) Cimitero di Massa Martana capoluogo, per la vendita di fiori, piante e prodotti funerari
 - b) Cimitero di Colpetrazzo, per la vendita di fiori, piante e prodotti funerari
 - c) Capoluogo - Viale Europa, per vendita di porchetta
 - d) Capoluogo – Viale Europa, per vendita di prodotti alimentari
2. In relazione alla posizione isolata dei posteggi fuori mercato, non è prevista rilevazione della presenza degli operatori titolari che si presume fino a prova contraria.
3. Nei posteggi fuori mercato non sono previste operazioni di spunta, ma gli stessi, se non utilizzati dai relativi titolari, possono essere occupati temporaneamente, a partire dalle ore 10.00, da altri operatori della medesima merceologia, fermo l'obbligo di corresponsione della tassa di occupazione del suolo pubblico.
4. Il posteggio fuori mercato deve essere lasciato libero e pulito entro un'ora dalla fine della sua utilizzazione.
5. Per motivi di viabilità ed interesse pubblico la collocazione dei posteggi fuori mercato è suscettibile di modificazioni temporanee su disposizione della Polizia Locale.
6. La Giunta è espressamente autorizzata, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, a prevedere a titolo sperimentale e con concessioni temporanee ulteriori posteggi fuori mercato, determinandone le caratteristiche di cui al comma 1 per la durata massima di un anno, decorso il quale riferisce al Consiglio che decide se inserirli nelle previsioni di cui al presente articolo e, in caso positivo, se ed in quale misura attribuire priorità per l'assegnazione a chi ha partecipato alla fase sperimentale.
7. E' fatta salva applicazione degli eventuali limiti alla titolarità di più posteggi nelle fiere, disposti con intesa ai sensi della legge 27.12.2017, n. 205, comma 1181.

Art. 15 – Concessioni temporanee di posteggio in occasioni particolari

1. In occasione di riunioni straordinarie di persone il Responsabile del Servizio, previa apposita istanza inoltrata almeno quindici giorni prima, può rilasciare concessioni temporanee di posteggio, previo parere positivo delle Aree tecniche interessate e della

Polizia Locale, nonché dell'Ufficio Commercio anche circa eventuali vincoli merceologici da disporre.

2. Nell'ipotesi di domande concorrenti, da inoltrarsi non prima di 30 e non oltre 5 giorni antecedenti la manifestazione, relative alla medesima localizzazione si tiene conto della priorità temporale della richiesta tra gli operatori che trattano la merceologia eventualmente individuata per il posteggio.
3. Sono fatte salve le disposizioni per la partecipazione a feste e sagre popolari previste dalle vigenti norme e dai regolamenti comunali.
4. La Giunta comunale può impartire indicazioni e direttive per l'esercizio della facoltà di cui al presente articolo.

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI AD OGNI FORMA DI COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO (FIERE, MERCATI, POSTEGGI FUORI MERCATO)

Art. 16 – Assegnazione temporanea di posteggi nelle fiere e nei mercati

1. L'assegnazione temporanea nei mercati e nelle fiere di posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati o spunta, compresa quella dei produttori agricoli, avviene, per la sola giornata di svolgimento del mercato o della fiera e sempre che il posteggio stesso non sia occupato da chioschi, box, strutture attrezzature ed arredi stabili, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - a) vendita dei prodotti eventualmente previsti per il posteggio ai sensi dell'articolo 28 comma 15 del d.lgs. 114/98 e dell'articolo 36 comma 2, del Testo Unico;;
 - b) vendita di prodotti appartenenti al medesimo settore, alimentare o non alimentare, previsto per il posteggio da assegnare;
 - c) maggiore numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, intese sia come partecipazione effettiva alla manifestazione (*presenza effettiva*), sia come sola presentazione ad essa per operare senza esservi riusciti (*presenza formale*);
 - d) maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio sulle aree pubbliche, nel Registro delle imprese riferita al solo soggetto titolare. Qualora l'interessato non fornisca elementi per risalire all'anzianità di iscrizione al Registro imprese, si fa riferimento alla data di rilascio del titolo di esercizio dell'attività.
 - e) sorteggio.
2. I criteri di cui al comma 1 sono posti in ordine decrescente nel senso che tra operatori in posizione di parità in base ad un dato criterio la scelta dell'operatore cui assegnare il posteggio vacante avviene sulla base del criterio successivo.

3. L'operatore titolare di posteggio che arriva al mercato o alla fiera dopo l'inizio delle operazioni di spunta può partecipare ai medesimi solo se, ultimate le relative operazioni, residuano posteggi disponibili.

Art. 17 – Registrazione delle presenze

1. Sono considerati presenti al mercato o nella fiera gli operatori che si sono presentati, prescindendo dal fatto che vi abbiano potuto operare. E' considerato assente l'operatore che rifiuta di occupare il suo posteggio libero o un posteggio offerto in assegnazione temporanea (spunta).
2. La presenza nei mercati e nelle fiere si acquisisce con l'intera partecipazione ad essi, fino all'orario di chiusura o a quello, anticipato, in cui gli organi di vigilanza consentono l'abbandono, per tutti gli operatori o per alcuni in presenza di comprovati motivi.
3. Sono considerate assenze giustificate nei mercati, quelle effettuate per malattia, gravidanza, lutto familiare o altri gravi motivi adeguatamente documentati alla condizione che l'evento giustificativo dell'assenza sia comunicato al Comune, con P.E.C. o con R.A.R. da parte di chi non è tenuto al suo possesso, entro e non oltre 15 giorni dal suo inizio. L'assenza giustificata non ha rilevanza ai fini della decadenza dal posteggio per inutilizzazione, ma non è computata ai fini dell'anzianità di presenza.
4. Nel caso di neve, gelo, calamità ed altri eventi gravi ed eccezionali che abbiano causato l'assenza dal mercato di oltre il 50% degli operatori, agli assenti non viene conteggiata alcuna presenza ai fini dell'anzianità, ma l'assenza stessa è considerata giustificata ai fini della revoca del posteggio per mancata utilizzazione.
5. Il computo delle presenze è effettuato, mediante annotazione del nome e cognome o ragione sociale del titolare dell'autorizzazione o s.c.i.a., del numero e data di rilascio o inoltro della stessa e del numero del posteggio, se assegnato, anche temporaneamente.
6. Le rilevazioni delle presenze è effettuata dagli organi di Polizia Locale; la tenuta delle graduatorie è operata dagli uffici comunali del commercio sulle aree pubbliche.

Art. 18 – Eventi imprevisti ed altri casi di necessità o forza maggiore

1. Qualora si verificano eventi eccezionali imprevisti o altri casi di necessità, urgenza o forza maggiore che rendano impossibile o assai difficoltoso lo svolgimento di un mercato o di una fiera o del commercio su posteggio fuori mercato nell'ordinaria

ubicazione o orario, il Responsabile del servizio, con propria determinazione, dispone a titolo temporaneo la soppressione, lo spostamento di sede o di orario o quant'altro necessario a far fronte all'emergenza.

2. In caso di spostamento temporaneo del mercato l'assegnazione dei posteggi avviene garantendo a tutti i titolari di concessione pluriennale la possibilità di operare e curando, per quanto possibile, la riproduzione dell'assetto ordinario del mercato, con facoltà del Responsabile del servizio di sopprimere temporaneamente posteggi liberi non assegnati in concessione, limitare l'afflusso di automezzi destinati alla vendita e disporre quant'altro necessario per far fronte all'emergenza transitoria. I posteggi sono assegnati secondo l'ordine di graduatoria, redatta per numero di presenze e, a parità di queste, anzianità di iscrizione al registro imprese per il commercio su aree pubbliche cumulata con quella dell'eventuale dante causa e, in caso di ulteriore parità, sorteggio.
3. Al trasferimento del mercato, alla modifica della dislocazione dei posteggi, alla diminuzione o all'aumento del numero dei posteggi e allo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50 del Testo Unico.

Art. 19 – Sperimentazione

1. La Giunta comunale, sulla base di eventuali direttive o indicazioni del Consiglio comunale, è espressamente autorizzata ad istituire a titolo sperimentale, anche tenendo eventualmente conto dei criteri di cui al punto 4 del Documento Unitario delle Regioni e Province autonome del 24.01.2013, mercati e fiere o fiere promozionali o disporre lo spostamento a titolo sperimentale. La sperimentazione non implica modifica del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3. Decorso un periodo massimo di un anno dall'inizio della sperimentazione la Giunta riferisce al Consiglio degli esiti della medesima, al fine dell'eventuale istituzione e regolamentazione definitiva.
2. In particolare la Giunta comunale è espressamente autorizzata a sperimentare, ai sensi del comma 1, lo spostamento, totale o parziale, del mercato in altra ubicazione ritenuta idonea, senza riduzione del numero dei banchi risultanti assegnati all'entrata in vigore del presente regolamento.
3. La partecipazione alla sperimentazione di nuove manifestazioni avviene con concessioni temporanee e, salvo sia diversamente stabilito dalla Giunta che la dispone, costituisce il primo titolo di priorità per chi vi ha partecipato nell'ipotesi di eventuale istituzione definitiva della manifestazione; a tal fine dell'avvio della sperimentazione è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 20 – Revoca e decadenza delle concessioni di posteggio

1. Le concessioni di posteggio decadono nei casi previsti dall'articoli 46, comma 3 (irregolarità contributiva) e 47 comma 1 (perdita di requisiti, inutilizzazione) del Testo Unico e all'articolo 29 del presente regolamento.
2. La decadenza comporta l'azzeramento delle presenze maturate dall'operatore nel periodo di assegnazione del posteggio.
3. Ai fini della decadenza per inutilizzazione del posteggio, le assenze del dante causa non si trasferiscono all'acquirente o affittuario di azienda.
4. Qualora il rilascio di concessioni sia stato subordinato all'adempimento di particolari obblighi o prescrizioni la concessione è sospesa di validità se l'operatore, prima di iniziare l'attività di vendita nel posteggio, non realizza quanto si è impegnato a realizzare o ad essi viene meno nel corso dell'attività. Qualora detti impegni non siano rispettati o le condizioni di esercizio ripristinate nei termini indicati dal Responsabile del servizio, la concessione è dichiarata decaduta. Il Responsabile del servizio può consentire la temporanea realizzazione parziale degli impegni, indicando modalità e tempi per l'adempimento totale.

Art. 21 – Uso del posteggio

1. Il concessionario del posteggio o rappresentante di cui all'articolo 3 deve essere costantemente presente nel posteggio durante l'orario di svolgimento della fiera o del mercato.
2. L'ammissione al posteggio di operatori ritardatari può essere disposta dagli organi di Polizia Locale se le operazioni di allestimento del posteggio non creano intralcio al regolare svolgimento della fiera o del mercato.
3. E' fatto obbligo di rispettare l'ordine temporale di richiesta delle merci da parte degli avventori.
4. I banchi debbono essere collocati in modo da risultare allineati sulla parte frontale del posteggio, garantendo tra file di posteggi prospicienti la presenza di un corridoio di almeno due metri.
5. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, così da consentire la visibilità dei banchi contigui, fatta eccezione per i teli, tendoni e simili posti transitoriamente in caso di sole, pioggia o altre intemperie.
6. L'operatore deve mantenersi interamente le merci, comprese quelle da appendere, le attrezzature e gli eventuali automezzi, nei soli spazi oggetto della concessione di posteggio, quale che sia la dimensione delle tende.

7. Nessun chiodo, infisso o attrezzatura di carattere non mobile può essere posta nel posteggio.
8. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato durante lo svolgimento delle attività di vendita e, al termine di esse, deve raccogliere i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere e depositandoli negli appositi contenitori. Le operazioni di pulizia del posteggio, al termine dell'utilizzazione del medesimo, debbono consistere nella totale eliminazione di qualsiasi residuo dell'attività di vendita, comprese eventuali macchie al suolo, anche facendo uso all'occorrenza di detergenti e solventi a cura e spese del concessionario.
9. E' fatto divieto, anche agli avventori, di gettare o abbandonare carte, sacchetti, lattine o altri rifiuti in genere al di fuori degli appositi contenitori.
10. E' vietata, nelle fiere e mercati:
 - a) la vendita girovaga, con estrazione a sorte o con pacchi sorpresa e simili;
 - b) l'ingresso di venditori, addetti alle degustazioni o dimostrazioni di servizi o prodotti, associazioni senza fini di lucro ed ogni altro soggetto diverso dagli operatori espressamente ammessi;
 - c) chiedere l'elemosina in qualsiasi modo, compresa la modalità delle statue umane
 - d) fermare gli avventori per interviste, sondaggi, dimostrazioni e proposte commerciali
11. E' vietato esercitare qualsiasi forma di propaganda o richiamo con grida, clamori ed apparecchi di diffusione sonora di qualsiasi genere. I commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva possono utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni, purché a volume tale che essi non risultino più normalmente udibili ad una distanza di 20 ml.

Art. 22 – Prodotti alimentari

1. Gli operatori che trattano prodotti alimentari sono sottoposti a tutte le disposizioni di carattere igienico sanitario relative alla vendita, produzione e trasformazione di tali prodotti.
2. I prodotti alimentari non confezionati non possono essere collocati ad altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
3. I venditori di prodotti ortofrutticoli ed alimentari non confezionati in genere debbono avvisare del divieto di toccare la merce con le mani e, qualora consentano agli acquirenti di servirsi in proprio, debbono mettere a disposizione, bene in vista, un contenitore con guanti monouso e relativo cestino per il deposito dei guanti usati.
4. Nelle ipotesi di operazioni di preparazione di alimenti che producano olio combusto di frittura o altro materiale inquinante, esso dovrà essere asportato al termine delle vendite e smaltito dall'operatore mediante le apposite imprese a ciò autorizzate.

5. Ai sensi dell'articolo 43, del Testo Unico, l'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari, nel rispetto delle relative disposizioni igienico-sanitarie, consente:
 - a) il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria;
 - b) la somministrazione dei medesimi, mediante uso di attrezzature (tavoli e sedie ecc.) all'interno degli spazi concessi, qualora il titolare sia in possesso dei requisiti per essa prescritti e ciò risulti dal titolo abilitativo (autorizzazione o scia) e siano rispettate tutte le disposizioni in materia di somministrazione.

Art. 23 – Uso di veicoli e circolazione

1. E' consentita la collocazione, all'interno del posteggio assegnato di autoveicoli adibiti al trasporto di merci o altro materiale in uso agli operatori commerciali, salvo diverse disposizioni del Comando di Polizia Locale.
2. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
3. Qualora gli Organi di Polizia Locale consentano ad un operatore l'entrata in ritardo o l'abbandono anticipato del posteggio, gli altri operatori debbono facilitarne le operazioni di transito ed agevolare l'ingresso di eventuali operatori assegnatari in via provvisoria.
4. In nessun caso le dimensioni dell'automezzo posseduto, ancorché nuovo acquisito, danno luogo a diritto di assegnazione di determinati posteggi o possono giustificare altre pretese.
5. Nell'area di svolgimento delle fiere e dei mercati è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi speciali per soggetti portatori di handicap e dei mezzi eventualmente necessari nel caso di improvvisa insorgenza di pericolo pubblico o pubblica necessità.

Art. 24 – Obblighi di esposizione

1. Tutte le merci comunque esposte al pubblico debbono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, ove prescritto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.
2. E' ammesso apporre un unico cartello per più prodotti anche diversi venduti a prezzo unico e contenuti in un unico banco, cesta o contenitore, quando non vi sia alcun pericolo di confusione per il consumatore.

3. Il cartellino del prezzo deve risultare chiaramente apposto, in modo ben visibile, anche sui prodotti appesi ai banchi, alle tende o appoggiati al suolo.
4. E' fatto divieto di esporre alla visione del pubblico immagini pornografiche, razziste o gravemente offensive.

TITOLO VI – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 25 – Permanenza nel medesimo luogo

1. Il commercio in forma itinerante presuppone l'assenza di concessione di posteggio e la mobilità continua dell'operatore e, in conformità a quanto previsto dall'articolo 42 comma 5 del Testo Unico, deve essere esercitato con soste nel medesimo punto di durata non superiore a due ore, senza porre a terra la merce in vendita, con obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri decorso detto periodo di sosta e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata nel rispetto, in ogni caso, della normativa del Codice della Strada.
2. Per medesimo punto si intende una ubicazione ad una distanza non superiore a 100 (cento) metri dall'ubicazione precedente. La distanza è misurata sul percorso pedonale più breve.

Art. 26 – Zone vietate

1. Per motivi imperativi di interesse generale di viabilità e traffico nonché igienico – sanitari, anche connessi all'inquinamento da gas di scarico di automezzi, si dispone il divieto di esercitare il commercio in forma itinerante:
 - a) ad una distanza inferiore di metri lineari 200 (duecento), misurati sul percorso pedonale più breve, dal luogo dove si stia svolgendo una fiera o un mercato, una mostra-mercato e altre manifestazioni pubbliche, durante il loro svolgimento;
 - b) nelle vie, piazze e aree sterrate – il divieto si applica per il solo settore merceologico alimentare;
 - c) in tutti i casi di sosta irregolare del veicolo
 - d) all'interno del centro abitato del Capoluogo, in Piazza Matteotti e Via Vittorio Emanuele II.
2. In presenza di particolari motivi ed esigenze di carattere generale la Polizia Locale può disporre il divieto temporaneo di esercizio del commercio in forma itinerante in ulteriori ipotesi o aree rispetto a quelle indicate al comma 1.

Art. 27 – Cambio di residenza, subingresso e cessazione

1. In riferimento a quanto disposto dall'articolo 70, comma 2, del d.lgs. 59/2010 il cambio di residenza dell'operatore itinerante è influente sul titolo abilitativo del Comune e non richiede adempimenti da parte di questo.
2. Ai sensi dell'articolo 42 comma 6 del Testo Unico, il subingresso nell'attività di commercio in forma itinerante è soggetto a comunicazione al comune cui è stata indirizzata segnalazione certificata di inizio attività per il suo svolgimento.
3. Al fine di garantire la regolare tenuta di registri ed archivi comunali, la cessazione dell'attività di commercio in forma itinerante, qualora esercitata con segnalazione certificata di inizio attività inoltrata al Comune di Massa Martana, è soggetta a comunicazione al medesimo entro un anno dalla cessazione stessa.
4. I vincoli merceologici, previsti nel presente regolamento per alcuni posteggi, sono stabiliti ai sensi dell'articolo 28, comma 15, del d.lgs. 114/1998 e dell'articolo 36, comma 2, del Testo Unico e si trasferiscono all'eventuale subentrante nell'attività, indipendentemente dall'estensione del suo titolo di esercizio.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Vigilanza e sanzioni

1. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali, del presente regolamento e delle determinazioni assunte dal responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, spetta agli Organi di Polizia Locale.
2. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dagli articoli 29 del d.lgs. 114/1998 e 47 del Testo Unico.
3. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su area pubblica, di cui all'articolo 14 bis della l. 30 marzo 2001, n. 125, come modificato dalla legge 4 giugno 2010, n. 96.
4. La violazione ad ogni altra norma del presente regolamento, non prevista dalle disposizioni richiamate al comma 2 e 3, è punita, ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.00 ad euro 500,00.
5. E' punito con la sanzione di cui al comma 4 il posizionamento di banchi, merci o attrezzature di poco al di fuori degli spazi assegnati e pertanto di lieve entità e tale da non configurare occupazione abusiva di altro posteggio.

Art. 29 - Verifica dei pagamenti

1. Gli uffici comunali competenti verificano periodicamente l'avvenuto regolare pagamento, da parte degli operatori di commercio su aree pubbliche, delle somme da questi dovute e, in caso di omesso o irregolare pagamento:
 - a) attivano tutte le procedure previste dalle norme vigenti per il recupero delle somme dovute;
 - b) procedono, previo avvio del procedimento e ricorrendo i presupposti del regolamento comunale in materia, alla revoca della concessione di posteggio;
 - c) procedono contestualmente, previo avvio del procedimento e assegnato un termine per eventuali controdeduzioni, a dichiarare l'avvenuta decadenza dell'autorizzazione amministrativa relativa.
2. In caso di omesso o irregolare pagamento da parte di operatori "spuntisti" è ad essi interdetto l'ingresso nei mercati e fiere per assegnazione temporanea (spunta) fino ad avvenuta regolarizzazione mediante versamento delle somme dovute.

Art. 30 – Elenchi, planimetrie, graduatorie

1. L'indicazione delle superfici, lo stato di occupazione dei posteggi e le relative graduatorie sono conservati dall'Ufficio Commercio e da esso tenuti aggiornati, anche su segnalazione della Polizia Locale.
2. Le planimetrie, che non fanno parte del presente regolamento, sono aggiornate entro centoventi giorni dalla sua approvazione ed entro il medesimo termine da eventuali loro modifiche. Le planimetrie sono aggiornate a cura dell'Area Lavori Pubblici del Comune e sono approvate dalla Giunta Comunale.
3. Le planimetrie riportano graficamente per ogni mercato e fiera: il dettaglio delle misure, le vie di accesso e di esodo, la posizione e l'ampiezza dei posteggi anche in relazione alle Raccomandazioni del Ministero dell'Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco n.3794 del 12-3-2014 anche in relazione alla possibilità di utilizzo di apparecchiature GPL .

Art. 31 – Disposizioni finali e transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata la precedente disciplina approvata con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 18.09.2009.
2. Fino alla realizzazione delle planimetrie di cui all'articolo 30 restano in vigore quelle esistenti alla data di approvazione del presente regolamento.
3. I procedimenti di accertamento della regolarità contributiva e tutti gli atti ad esso connessi e conseguenti, sospesi in conformità a quanto previsto nella deliberazione di

Giunta regionale 22 luglio 2013, n. 845, punto 7, sono ripresi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. In particolare, ferme restando le procedure di cui agli articoli 46 e 47 del Testo Unico, agli operatori privi di regolarità contributiva è interdetta l'assegnazione di posteggi nei mercati, nelle fiere o temporanei ai sensi degli articoli 15 e 16.

4. Nel caso di assegnazione temporanea di posteggi (spunta) qualora non sia possibile la verifica della regolarità contributiva dell'operatore, questi è comunque ammesso a partecipare, ferma restando, nell'ipotesi di successiva rilevazione di irregolarità contributiva anche nel corso della medesima giornata, l'intimazione alla regolarizzazione entro tre mesi, pena la decadenza del titolo ai sensi dell'articolo 46 del Testo Unico.
5. Alle procedure di assegnazione dei posteggi non assegnati nei mercati all'entrata in vigore del presente regolamento non si applica la procedura di migioria di cui all'articolo 6.
6. Limitatamente alle fiere che si svolgono nel medesimo anno di approvazione del presente regolamento sono ritenute valide anche le domande di partecipazione pervenute in conformità alla pregressa disciplina regolamentare comunale, qualora siano complete o integrabili nei loro elementi essenziali indicati all'articolo 13, comma 3, e ferma restando l'applicazione dei criteri di priorità per l'ammissione alla fiera previste in detto articolo.

Art. 32 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla disciplina del d.lgs. 114/1998, del d.lgs. 59/2010, dell'Intesa della Conferenza Unitaria del 5 luglio 2012 ed alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 e loro successive modifiche ed integrazioni.

* * *